Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 18 DICEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 84ª estrazione.

(5449)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1939-XVII, n. 1822.

Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Concessione, forme, modalità.

Art. 1.

Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per la durata massima di un anno, salvo proroga per un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Art. 3.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonchè gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare è stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Circolo ferroviario d'ispezione; la firma dev'essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore

Art. 4.

I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

Gli atti relativi al trasporto degli effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Restano soggetti a tassa proporzionale gli atti con i quali gli enti locali si obbligano di corrispondere dei sussidi, anche se risultanti dal disciplinare di concessione.

CAPO II.
Preferenza, scelta, esclusività.

Art. 5.

Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

2° i concessionari di autoservizi finitimi.

La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalità dei servizi.

Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.

Art. 6.

Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;

b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

1° esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

2° siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.

Art 7.

Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante è demandata al Presidente del Consiglio di Stato e le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare.

La licitazione è indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

In entrambi i casi la gara può essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

Art. 9.

La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

Art. 10.

I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.

Caso per caso, può tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

Art. 11.

Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività, è in facoltà del Governo:

a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;

b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennità, da far carico al concessionario della nuova autolinea.

Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal me-

desimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

CAPO III.

Servizi di gran turismo.

Art. 12.

I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma.

Art. 13.

Il Ministro per le comunicazioni può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.

La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

CAPO IV.

Sussidio governativo e canoni postali.

Art. 14.

Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.

Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

Art. 15.

Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:

a) essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessità od urgenza.

Art. 16.

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a L. 300.

Art. 17.

Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

Art. 18.

Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

Art. 19.

Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità, debitamente accertate;

c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.

CAPO V.

Vigilanza e facoltà governative.

Art. 20.

Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.

I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

Art. 21.

Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti dagli articoli 19 e 36, può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza ed eventualmente può disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degl'impianti o del materiale del concessionario.

Art. 22.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso.

In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

Art. 23.

In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministro per le comunicazioni, prescindendo da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorità competente.

Art. 24.

Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente comma.

CAPO VI.

Garanzie per il servizio, tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari del concessionario.

Art. 25.

Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi nè ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, nè può il concessionario effettuarne l'alienazione.

Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

Art. 26.

I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

Art. 27.

Gli orari e le tariffe degli autoservizi nonchè ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Art. 28.

Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

Art. 29.

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilità civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

Art. 30.

I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose.

CAPO VII.

Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza.

Art. 31.

Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.

Art. 32.

E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione governativa.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione governativa.

Art. 33.

Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.

Art. 34.

Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'articolo 1;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;

d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;

e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso in cui alla lettera *a*) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 35.

Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.

CAPO VIII.

Sanzioni e disposizioni finali.

Art. 36.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con un'ammenda da L. 25 a L. 300, senza pregiudizio dell'applicazione di ogni altra sanzione e penalità che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a L. 50.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

Art. 37.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

1° il titolo III, e gli articoli 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710;

2° la parte III del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

3° la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

4° il R. decreto 24 aprile 1921, n. 671;

5° il R. decreto 7 maggio 1922, n. 705;

6° il R. decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

7° il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

8° il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — GRANDI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1823.

Istituzione di Uffici di statistica nei Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito

nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Art. 2.

Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformità alle direttive da esso impartite.

Art. 3.

Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovrà contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.

Art. 4.

L'Istituto centrale di statistica pubblicherà annualmente un Annuario statistico dei Comuni con oltre 50.000 abitanti.
I Comuni sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la compilazione tempestiva di detto Annuario.

Art. 5.

Per la pubblicazione dell'Annuario di cui all'articolo precedente, saranno versati all'Istituto i seguenti contributi annui:

da ciascun Comune con più di 1.000.000 di abitanti, lire 10.000;

da ciascun Comune avente da 500.001 a 1.000.000 abitanti, lire 5000;

da ciascun Comune avente da 200.001 a 500.000 abitanti lire 2000;

da ciascun Comune avente da 100.001 a 200.000 abitanti, lire 1000;

da ciascun Comune avente da 50.001 a 100.000 abitanti lire 100.

Art. 6.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1824.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1825.
Appannaggio di S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'appannaggio di L. 150.000 annue assegnato a Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto, con il R. decreto-legge 24 agosto 1931-IX, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1577, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, ad annue L. 600.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e R. DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826.

11ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 23 novembre 1939-XVIII, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1939-40.

MAESTA',

Per assicurare il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione nell'adempimento dei suoi più vasti compiti è necessario assegnare un contributo nelle spese, per la somma di lire un milione, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1939-40.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili L. 16.899.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata una undicesima prelevazione nella somma di lire un milione (L. 1.000.000) da inscriversi al sottoindicato capitolo dello stato di previsione medesimo:

« Cap. n. 65-*ter* (di nuova istituzione). - Contributo nelle spese per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione ».

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 58. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 dicembre 1939-XVIII.

Revoca del divieto di volo per taluni aeromobili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1939-XVII, concernente il divieto di sorvolo del territorio italiano metropolitano, dei territori dell'Africa Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo da parte degli aeromobili civili;

Decreta:

Il divieto di sorvolo del territorio italiano metropolitano, dei territori dell'Africa Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo, stabilito dal decreto in data 26 agosto 1939-XVII, non si applica, oltrechè agli aeromobili indicati nel decreto stesso, agli aeromobili da turismo appartenenti a soci della Reale unione nazionale aeronautica e da essi pilotati.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

(5416) p. *Il Ministro*: PRICOLO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 dicembre 1939-XVIII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Riccardo Del Giudice.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il dott. Riccardo Del Giudice, al quale con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, è stato nominato con R. decreto 5 dicembre 1939-XVIII Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 marzo 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Riccardo Del Giudice è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

(5433) MUSSOLINI

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 settembre 1939-XVII.

Approvazione della convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Partenopea » di navigazione, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
ED I
MINISTRI PER LE FINANZE, PER LE CORPORAZIONI
E PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le convenzioni:

9 novembre 1925, stipulata col comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, domiciliato in Napoli, per Società da costituire,

per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine), convenzione nella quale al comm. Luigi Piscitelli predetto fu poi sostituita a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli;

16 marzo 1927, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934, 23 aprile 1937, 22 giugno 1938, portanti modificazioni a quella 9 novembre 1925 suindicata;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303;

Viste le lettere del 13 dicembre 1938-XVII e del 25 gennaio 1939-XVII con le quali la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli, propone di apportare variazioni alle linee 6 e 7;

Presi accordi con la predetta Società « Partenopea » anonima di navigazione;

Ritenuta la necessità, per i nuovi orientamenti dei traffici marittimi, di modificare le vigenti convenzioni al fine di dare un nuovo assetto alle comunicazioni dell'isola d'Ischia e di Procida, per renderle maggiormente rispondenti alle necessità locali;

Considerato che le proposte della Società non portano alcuna diminuzione nella percorrenza complessiva e che esse non apportano alcun aumento all'onere finanziario dello Stato risultante dalla convenzione in vigore;

Decretano:

E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 20 luglio 1939-XVII con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli, che modifica quella con essa stipulata in data 9 novembre 1925 e successive modificazioni per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine).

Roma, addì 26 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

Convenzione modificativa di quelle 9 novembre 1925, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934, 27 aprile 1937 e 22 giugno 1938 stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

Premesso:

che con convenzione in data 9 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo, il comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, domiciliato a Napoli, assunse, per Società da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso l'annua sovvenzione di lire 4.150.000 (quattromilionicentocinquantamila);

che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, al comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 9 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

che con convenzione in data 27 ottobre 1927, approvata con decreto interministeriale 15 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, alla succitata convenzione 9 novembre 1925 vennero portate alcune modificazioni per rendere i servizi in essa contemplati meglio rispondenti ai bisogni delle popolazioni costiere ed isolane interessate;

che con la convenzione 20 aprile 1934, approvata con R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, convertito in legge 28 marzo 1935, n. 831 e con la convenzione 23 aprile 1937, approvata con R. decreto-legge 13 marzo 1937, n. 1049, convertito in legge 16 dicembre 1937, n. 2570, vennero portate ulteriori modificazioni alla convenzione 9 novembre 1925, sopracitata;

che con convenzione 22 giugno 1938, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1548, convertito in legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 379 vennero portate ulteriori modificazioni alla convenzione in data 9 novembre 1925, di cui sopra;

Considerata la necessità di dare un nuovo assetto alle comunicazioni dell'isola d'Ischia e di Procida per renderle maggiormente rispondenti alle necessità locali;

Fra il gr. uff. dott. Pietro Ballanti, funzionante da direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed il signor comm. Giovanni Longobardo, direttore della Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

A decorrere dal 1° aprile 1939-XVII, le linee (6) 96 e (7) 97 di cui alla convenzione 9 novembre 1925, modificata con le convenzioni 16 marzo 1927, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934, 23 aprile 1937 e 22 giugno 1938, sono modificate come segue:

Linea 6 giornaliera dal 1° marzo al 31 ottobre col seguente itinerario: nei mesi di luglio-agosto-settembre: Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno; nei mesi di aprile-maggio e giugno: Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola e ritorno; nei mesi di marzo ed ottobre: Napoli-Procida-Ischia Porto e ritorno.

Linea 7 quattro viaggi al giorno per tutto l'anno di cui tre con l'itinerario: Ischia Porto-Procida-Torregaveta e ritorno; ed uno con l'itinerario: Ischia Porto-Torregaveta e ritorno.

Fatto a Roma in tre originali, addì 20 luglio 1939-XVII

Per il Ministero delle comunicazioni
p. *Il direttore generale della Marina mercantile*
PIETRO BALLANTI

Per la Società « Partenopea » anonima di navigazione
GIOVANNI LONGOBARDO

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1939-XVII.
Disposizioni concernenti la pesca nelle acque salse, del pesce novello destinato al consumo, nonchè la pesca delle anguille.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 (1° e 3° comma) del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo riportato all'art. 1 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, che reca modifiche ed aggiunte al detto testo unico;

Visto il regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090;

Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 1409, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1927, n. 2193, e 14 novembre 1929, n. 2130, sulla pesca delle anguille in Toscana e Liguria;

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme per un migliore disciplinamento della pesca del pesce novello destinato al consumo;

Visti i pareri delle Commissioni locali di pesca dei Compartimenti marittimi del Regno e delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia e Genova, nonchè il parere del Comitato permanente della pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la pesca del pesce novello, destinato al consumo, nelle seguenti località:

a) nelle lagune e negli stagni salsi litoranei;

b) nei fiumi e nei canali sino ad un chilometro a monte del loro sfocio in mare, nonchè lungo il percorso dei canali, che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni suddetti con il mare;

c) nelle zone di mare esterno alle foci di fiumi o canali in genere, sino a 400 metri tanto davanti che lateralmente ad esse.

Agli effetti del precedente divieto è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 centimetri. Tale misura è estesa a 12 centimetri quando trattasi di pesca del Gobius ophiocephalus (Go), della Platessa passer (Passera), della Chrysophrys aurata (Orata), dei Mugil in genere (Muggini).

Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilancie di reti metalliche o di filo, le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore ad 1 centimetro.

Le Regie capitanerie di porto hanno facoltà di stabilire, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il divieto dell'uso, nelle località stesse, di altri attrezzi aventi le caratteristiche sopra descritte.

Art. 2.

Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne è vietato qualsiasi genere di pesca nelle acque di cui ai commi b) e c) dell'art. 1, nel periodo dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno. E' fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive.

Art. 3.

Ai divieti di cui agli articoli precedenti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca.

Art. 4.

Nelle acque dei Compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia sono vietati la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonchè il commercio e il trasporto del novellame di sardine ed alici (bianchetto) destinato al consumo. Nelle Provincie omonime sono altresì vietati il commercio ed il trasporto di detto prodotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei mesi di febbraio e di marzo.

Art. 5.

Sono vietati la pesca con qualsiasi mezzo, il commercio ed il trasporto delle anguille di misura inferiore ai 25 centimetri destinate al consumo.

Nei Compartimenti marittimi di Viareggio e Livorno e nelle provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia, Genova la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonchè il commercio ed il trasporto di tale prodotto sono consentiti nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Art. 6.

La lunghezza minima dei pesci sarà misurata dall'apice del muso al punto medio della congiungente i due lobi della pinna codale. Per l'anguilla la lunghezza sarà misurata dall'apice del muso al vertice della coda.

Art. 7.

Per gli effetti del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è abrogata ogni precedente contraria disposizione disciplinante la presente materia.

Art. 8.

Le infrazioni ai divieti sopra accennati sono punite a norma degli articoli 33 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, che apporta modifiche ed aggiunte al detto testo unico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(5382)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1939-XVIII.

Prezzi di vendita dei preparati chinacei in compresse da 10 e da 5 centigrammi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, che riserva all'Amministrazione dei monopoli di Stato la lavorazione e la fornitura dei sali e prodotti di chinino che il Ministero dell'interno, su proposta del Consiglio superiore di sanità, prescrive ai fini della lotta contro la malaria, e detta norme per la determinazione dei relativi prezzi di vendita;

Riconosciuta l'opportunità che, oltre alle compresse da 20 centigrammi di bisolfato, idroclorato e bicloridrato di chinino attualmente allo smercio, vengano allestite e poste in vendita anche altre compresse zuccherate di formato più piccolo, contenenti cioè rispettivamente centigrammi 10 e centigrammi 5 ciascuna, per ognuno dei tre detti tipi di sale, al fine di meglio assicurare l'uso razionale dei preparati di chinino, particolarmente nella cura della malaria infantile, evitando lo spreco del farmaco;

Sentita la Direzione generale della sanità pubblica;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dei monopoli;

Determina:

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a preparare ed a porre in vendita, oltre alle attuali compresse da 20 centigrammi di bisolfato, idroclorato e bicloridrato di chinino, altri due formati di compresse zuccherate, per ognuno dei detti tre tipi di sali, contenenti il primo centigrammi 10 ed il secondo centigrammi 5 di farmaco per ogni compressa.

Il prezzo di vendita al pubblico ed agli Enti, per ogni chilogrammo di farmaco, costituito da 10.000 compresse da 10 centigrammi o da 20.000 compresse da 5 centigrammi l'una, viene stabilito come segue:

	Compresse da 10 centigr.		Compresse da 5 centigr.	
	Prezzo di vendita per kg.		Prezzo di vendita per kg.	
	al pubblico	agli enti	al pubblico	agli enti
Bisolfato di chinino L.	600	550	650	600
Idroclorato » »	700	650	750	700
Bicloridrato » »	700	650	750	700

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Cooperativa agraria ligure di Genova e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova »;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa agraria ligure di Genova è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

La Cooperativa di cui al precedente articolo è fusa ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Cooperativa agricola ligure di Genova alla data 31 dicembre 1939, prendendo a base il bilancio della Cooperativa stessa approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della Cooperativa fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Genova il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla Cooperativa agraria ligure di Genova, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Genova nei riguardi della cessata attività della Cooperativa fusa.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Genova è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Genova, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5381)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'incorporazione nella Società anonima « Ansaldo » delle Società anonime « Cantieri Cerusa », « Tubificio Nazionale » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 31 giugno 1935, n. 873, il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486 e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale le Società anonime Ansaldo, Cantieri Cerusa, Industriale Campi, Tubificio Nazionale, Stabilimento Fegino, Gestione ed Operazioni Immobiliari hanno chiesto che sia dichiarata di pubblico interesse la loro progettata fusione mediante incorporazione nell'Ansaldo di tutte le altre società;

Vista la successiva istanza con la quale la Società Ansaldo e Industriale Campi hanno dichiarato di rinunciare alla precedente domanda per quanto riguarda l'incorporazione dell'Industriale Campi nell'Ansaldo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione delle Società Ansaldo S. A., S. A. Cantieri Cerusa, S. A. Tubificio Nazionale, S. A. Stabilimento Fegino, S. A. Gestione ed Operazioni

Immobiliari, tutte con sede in Genova, mediante incorporazione nella prima di tutte le altre, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Corriere Mercantile » di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

(5447) *Il Ministro*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1939-XVIII.

Revoca, per quanto concerne l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, del decreto Ministeriale 18 giugno 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316;
Visto il proprio decreto 18 giugno 1939-XVII;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad un riesame della situazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, determinata dal detto decreto;

Decreta:

E' revocato, per quanto concerne l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, il decreto Ministeriale 18 giugno 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1939-XVIII

(5383) *Il Ministro*: RICCI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 14 corr., il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII.

(5435)

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 14 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, concernente modificazioni all'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola.

(5436)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per gli affari esteri, ha rimesso in data 12 dicembre 1939-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania.

(5437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al sig. Giorgio Christodoulo, console di Grecia a Rodi.

(5406)

In data 23 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Dimitri Argyripoulos, console generale di Grecia a Tirana.

(5407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 248

del 12 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,90
Francia (Franco)	44,15
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,266
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Egiziana)	79,89
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7212
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca, Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,85
Id 3,50 % (1902)	71,775
Id 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	94,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,275
Id Id 5 % (1936)	95,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,5 5
Id. Id 5 % Id 1941	100,35
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Asuni, Sardara e Serdiana in provincia di Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Oppus Ilario fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);

Tuveri Fortunato fu Raimondo, per la Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

Loi Melis Antonio fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5400)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Salcito (Campobasso) ed assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Salcito (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Salcito (Campobasso) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5401)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede nel comune di Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1937-XV col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il rag. Giovanni Cammarata, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Sideli di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Giovanni Cammarata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5402)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 29 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento), il sig. Antonino Cimino fu Pietro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5403)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento)

Nella seduta tenuta il 2 dicembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento) l'ing. cav. Guglielmo Borsellino fu Calogero è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5404)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Liscia, in liquidazione, con sede in Liscia (Chieti).

Nella seduta tenuta il 4 dicembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Liscia, in liquidazione, con sede in Liscia (Chieti), l'avv. Ubaldo Rulli di Ermete è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5424)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente presso laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il precedente decreto in data 30 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 giugno 1939-XVII, n. 135, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1938-XVII, di assistente di reparto medico-micrografico presso Laboratori provinciali d'Igiene e profilassi;

Veduti gli articoli 67 e 71 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del prof. Giuseppe Brotzu, componente di detta Commissione, perchè impedito di partecipare alle sedute;

Decreta:

Il prof. Saladino Cramarossa, docente in igiene, è nominato componente della cennata Commissione giudicatrice, in sostituzione del prof. Giuseppe Brotzu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5385)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il Regio decreto-legge 13 marzo 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1231 sui requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (grado 10° gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra gli aspiranti che oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia nonchè del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Al presente concorso non sono ammesse le donne, ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto;

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione;

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 33° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

c) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami del corsi di studi superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea e di perfezionamento in medicina del lavoro potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla scuola o dall'Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati ri-

lasciati in carta legale dalle autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni dovranno essere comprovanti gli altri eventuali requisiti che dànno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti, ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: patologia del lavoro, igiene industriale. legislazione del lavoro L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche - industrie tessili industrie chimiche, con particolare riguardo alle industrie degli acidi inorganici, della seta artificiale e dei concimi) e comprenderà altresì una prova diagnostica clinica di malattia professionale o di infortunio.

I candidati hanno facoltà di sostenere inoltre una prova orale su una o più delle lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di dieci centesimi di punto per ciascuna delle lingue della prova facoltativa nelle quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 8.

La nomina dei vincitori ad ispettore interprovinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 9.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore capo laureato in medicina del ruolo dell'Ispettorato predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una università del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

(5387)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 div. san. del 25 luglio 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto n. 19734 del 27 settembre 1939-XVII, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Vigliano Biellese l'ostetrica Violino Angela;

Considerato che la predetta ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Costanza Filidor Rosa.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Vigliano Biellese sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 22 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(5396)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.